

Funerali municipali e funerali convenzionati. L'esperienza torinese.

di Antonio Dieni (*)

Le recenti modificazioni al Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri hanno definito la volontà della Civica Amministrazione in merito alla gratuità del trasporto funebre e della fornitura del feretro per i trasporti diretti di deceduti in Torino destinati alla inumazione od alla cremazione, e per l'attività diretta della Civica Amministrazione in materia di trasporto funebre "funerale tipo".

Ma diversi nel corso del decennio sono stati gli orientamenti in merito. Possiamo infatti distinguere tre periodi:

1) anni 1980 - 1986: gratuità del funerale, indipendentemente dal tipo di servizio funebre richiesto, per salma di deceduto in Torino destinato ad inumazione e a cremazione. Fornitura onerosa, nei casi diversi, a cura del Comune - quindi in alternativa, e per certi versi in conflitto, con le imprese private - di feretro per inumazione e per tumulazione "funerale tipo";

2) anni 1986 - 1988: gratuità del funerale "limitata alle sole categorie esenti dal pagamento del ticket sanitario" per salma di deceduto in Torino destinato ad inumazione e a cremazione. Fornitura onerosa, nei casi diversi, a cura del Comune di feretro per inumazione e per tumulazione;

3) anno 1989: gratuità del funerale, solo nel caso venga richiesto il trasporto diretto, per salma di deceduto in Torino destinato ad inumazione e a cremazione. Fornitura gratuita della cremazione. Gratuità della sistemazione delle ceneri. Fornitura onerosa, nei casi diversi, a cura del Comune di feretro per inumazione e per tumulazione.

Come ben si vede, parallelamente alla trasformazione del concetto di gratuità del funerale "e quindi della definizione del campo "istituzionale" dell'intervento pubblico", non si è avuta in modo corrispondente una modificazione del concetto di funerale tipo.

Vi è già aggiungere che la vendita di feretri da parte della Civica Amministrazione veniva in passato assunta, più teoricamente che praticamente, come elemento calmieratore del mercato e ciò anche in relazione ad un palese insuccesso delle precedenti convenzioni per funerali standardizzati stipulate con le imprese di ono-

ranze funebri "a causa forse di una eccessiva sottovalutazione della redditività delle tariffe, sempre legate a valutazioni latamente "politiche" più che strettamente economiche".

Con l'ultima convenzione stipulata con le imprese viene ad essere radicalmente modificato l'orientamento di fondo della Civica Amministrazione sulla base di due assunti fondamentali:

- la necessità di una più corretta valutazione dei costi economici delle imprese, che ha portato ad una netta rivalutazione delle tariffe.
- la necessità da parte del Comune di esercitare un più stretto controllo, con anche opportune azioni di incentivazione, sulla richiesta effettiva di funerali standardizzati.

A Torino operano circa 50 imprese di onoranze funebri con cui la civica Amministrazione aveva stipulato a suo tempo una convenzione per funerali tipo che prevedeva alcuni servizi standardizzati.

Nel novero di questi interventi è stato anche previsto l'obbligo, a carico delle Imprese di O.F. iscritte nel registro, di convenzione con il Comune per la fornitura al cittadino di alcuni tipi di funerale:

- per l'inumazione a L. 1.500.000
- per la cremazione a L. 1.600.000
- per la tumulazione a L. 1.800.000

Si tratta di tariffe ritenute remunerative delle prestazioni "e quindi non "politiche" come quelle delle precedenti convenzioni - da qui deriva l'ancora vigente regime" in grado di rappresentare una effettiva risposta calmieratrice all'attuale andamento dei prezzi per il funerale.

Tali tariffe corrispondono, con qualche leggero ritocco per difetto, alla media tariffaria complessiva dei servizi denunciati dalle imprese torinesi, la quale per l'anno 1988 è stata di L. 1.791.000.

Altri punti qualificanti della convenzione sono l'obbligo della pubblicizzazione del funerale convenzionato e la facoltà, da parte della Civica Amministrazione, di poter controllare l'andamento della richiesta di tali servizi.

Con questa convenzione la Città mira al consegu-

mento, a breve termine, di un più efficace indirizzo e di una maggiore presenza e vigilanza sul mercato privato cittadino al fine di darne maggiore trasparenza e più efficiente coerenza.

Per converso è aumentata la pressione, da parte delle imprese di onoranze funebri, ad una dismissione da parte del Comune del suo intervento diretto di vendita feretri, visto dalle imprese stesse, anche in ragione di alcuni meccanismi del mercato torinese dei feretri, come un'azione di vero e proprio "dumping". Questa lamentela troverebbe anche un punto a favore in alcuni recenti pronunciamenti giurisprudenziali che inibirebbero all'Ente Pubblico la facoltà di vendita feretri in assenza di una specifica azienda municipalizzata o speciale destinata ai servizi funebri.

A parere dello scrivente, questo ragionamento risulta difficilmente accoglibile nei casi di funerale ad inumazione ed a cremazione, in quanto in entrambi i casi si tratta di sepolture istituzionali e gratuite e che, solo in alcuni casi, diventano onerose, sotto il profilo del trasporto funebre, in relazione al tipo di servizio richiesto. A ciò si aggiunga anche che il tipo di feretro fornito è identico sia per il funerale gratuito che per quello a pagamento.

Invece per il feretro zincato (destinato alla tumulazione della salma) meno motivate e meno legittime appaiono le motivazioni a favore della Civica Amministrazione, poichè si tratta certamente di tipo di sepoltura non "istituzionale", doppiamente onerosa sia sul versante del trasporto funebre che su quello della concessione del loculo.

Il dibattito per una diversa configurazione del servizio di trasporto funebre è ancora in corso. Come primo esempio pubblichiamo il testo della convenzione tra la Città e le imprese di onoranze funebri.

Convenzione

tra il Comune di Torino e le imprese di Onoranze Funebri elencate in calce.

Art. 1

Le sottoscritte imprese di Onoranze Funebri, operanti in Città, si impegnano ad eseguire a richiesta degli interessati, servizi funebri "tipo" per deceduti in Torino e destinati ai cimiteri cittadini, alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Torino provvede alla fornitura di tutti quei servizi e prestazioni che sono erogati gratuitamente: feretro - trasporto, quando la salma è destinata ai cimiteri cittadini con trasporto diretto; urna - celletta quindicennale per sepoltura a cremazione; alla fornitura del feretro così come prevista dall'art. 7 del vigente

Regolamento per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri: in tutti gli altri casi il cittadino si rivolge alle Imprese private di onoranze funebri per la fornitura di servizi o prestazioni a mercato libero o di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Art. 3

I servizi funebri convenzionati sono di tre tipi e comprendono le prestazioni sotto elencate:

1) Funerale con sepoltura ad inumazione:

Feretro in legno dolce, guarnizioni, imbottitura, velo, cuscino, targhetta anagrafica, consegna feretro, catafalco, album firme, chiusura feretro, lapidina provvisoria in marmo, prestazioni per pratiche inerenti alla denuncia di morte, assistenza alle operazioni funebri, certificazione varia, diritti d'agenzia art. 115/120 p.s.

| | |
|--|--------------|
| Totale | L. 1.500.000 |
| Giustificativi per diritti comunali (trasporto, etc.) e sanitari | L. |

TOTALE COMPLESSIVO L.

2) Funerale con sepoltura a cremazione

Feretro in legno dolce, guarnizioni, imbottitura, velo, cuscino, targhetta anagrafica, consegna feretro, catafalco, album firme, chiusura feretro, lapidina provvisoria in marmo, prestazioni per pratiche inerenti alla denuncia di morte, assistenza alle operazioni funebri, certificazione varia, diritti d'agenzia art. 115/120 p.s.

| | |
|---|--------------|
| Totale | L. 1.600.000 |
| Giustificativi per diritti comunali (trasporto etc.) e sanitari | L. |

TOTALE COMPLESSIVO L.

3) Funerale con sepoltura a tumulazione

Feretro in legno forte, guarnizioni, imbottitura, cassa metallica in zinco, velo, cuscino, targhetta anagrafica, consegna feretro, catafalco, album firme, sigillazione e chiusura del feretro, lapidina provvisoria in marmo, prestazioni per pratiche inerenti alla denuncia di morte, assistenza alle operazioni funebri, certificazione varia, diritti d'agenzia art. 115/120 p.s.

| | |
|--|--------------|
| Totale | L. 1.800.000 |
| Giustificativi per diritti comunali (trasporto, loculo, etc.) e sanitari | L. |

TOTALE COMPLESSIVO L.

Art. 4

Le imprese convenzionate potranno liberamente concordare, a trattativa privata, ad integrazione delle prestazioni descritte al precedente art. 3, eventuali ulteriori prestazioni inerenti al servizio funebre, purchè comprese tra le attività autorizzate dalla prescritta licenza di p.s.

La fatturazione dei servizi opzionali dovrà essere effettuata separatamente da quella del servizio funebre oggetto della convenzione.

Art. 5

I feretri, la cui fornitura è oggetto della presente convenzione, dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975, e presentare le seguenti caratteristiche:

Feretro in legno per inumazione e cremazione completo di maniglie e, a richiesta, di crocifisso: interamente imbottito e trapunto con relative guarnizioni di tessuto di pregio, corredato di velo coprisalma in tessuto lavorato, di targhetta bronzata recante: nome e cognome, data di nascita, data di morte del defunto;

Feretro in legno per tumulazione completo di maniglie e, a richiesta, di crocifisso, con all'interno cofano in zinco interamente imbottito e trapunto con relative guarnizioni di tessuto di pregio, corredato di velo coprisalma in tessuto lavorato, di targhetta bronzata recante: nome e cognome, data di nascita, data di morte del defunto.

Essi dovranno corrispondere in ogni elemento e particolare ad appositi campioni, muniti di sigillo ufficiale del Comune di Torino conservati presso i depositi delle Imprese convenzionate.

Presso gli uffici del Servizio Cimiteri dovrà essere depositata documentazione fotografica riprodotte i particolari esterni ed interni dei feretri, corredata da una minuziosa descrizione.

Analogha documentazione e descrizione, munita della dicitura: "feretro per inumazione, cremazione e tumulazione fornito ai sensi dell'art. 3 della convenzione con il Comune di Torino per i funerali tipo " e del timbro e visto del Comune, dovrà essere esposta in posizione ben visibile all'utente negli uffici di ciascuna impresa convenzionata.

Art. 6

La presente convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 1992, fatta salva la possibilità di disdetta da parte dei contraenti, previo preavviso trimestrale, a valere dal 1° gennaio di ciascun anno a decorrere dal 1990.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di verificare periodicamente l'andamento della richiesta di

servizi convenzionati per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 7

I prezzi indicati nell'art. 3 della presente convenzione si intendono validi sino al 31 dicembre 1990. Entro il 90° giorno precedente la scadenza e ogni successiva scadenza annuale, le imprese convenzionate potranno richiedere alla Città di Torino l'adeguamento dei prezzi per l'anno seguente, da effettuarsi sulla base delle variazioni degli indici ISTAT della Città di Torino, verificatesi nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre degli anni precedenti e il 30 settembre dell'anno in corso.

L'applicazione delle nuove tariffe sarà subordinata alla intervenuta esecutività del provvedimento deliberativo appositamente assunto dal Comune.

Art. 8

Le Imprese convenzionate sono obbligate a portare a conoscenza degli interessati l'esistenza delle forniture effettuate dal Comune e dei tre funerali convenzionati, sia mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi uffici, sia con la sottoscrizione da parte dei richiedenti l'effettuazione dei funerali della dichiarazione di presa conoscenza del contenuto della presente convenzione. Il Comune si riserva la facoltà di pubblicizzare, in tutto o in parte, la presente convenzione nelle forme e con le modalità che riterrà opportuno.

Art. 9

La sottoscrizione della presente convenzione da parte delle singole imprese costituisce impegno all'osservanza di tutte le disposizioni in essa contenute. L'inosservanza di tale impegno comporterà l'esclusione dalla convenzione e dalle agevolazioni contemplate dal vigente Regolamento in materia per l'impresa che si rendesse inadempiente.

Art. 10

Le spese di atto relative e conseguenti sono a carico delle sopraccitate imprese.

N.B.: Convenzione allegata alla deliberazione n. mecc. 8909793/14 G.M. d'Urgenza 25 luglio 1989 - Ratifica del Consiglio Comunale in data 13 novembre 1989 - Esecutiva per decorrenza di termini dal 27 gennaio 1990 - Redazione con la modifica dell'art. 2 ratificata dal Consiglio Comunale.

(*) Servizi cimiteriali di Torino